



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Accordo Quadro per la minuta manutenzione degli edifici universitari ubicati presso la Cittadella di Monserrato

CAPITOLATO SPECIALE

(Articolo 54, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici)

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 1.960.000,00
b) Oneri per la sicurezza	€ 40.000,00
Totale	€ 2.000.000,00

Responsabile del Procedimento
(Ing. Agostino Ciro Giuliano Zirulia)

CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Premessa e durata dell'Accordo Quadro

- Art.1-Oggetto e definizione dell'Accordo Quadro
- Art.2- Ammontare dell'Accordo Quadro
- Art.3- Stipula del contratto di Accordo Quadro
- Art.4-Categoria dei lavori e norme di riferimento
- Art.5-Descrizione sommaria delle opere

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art.6-Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale
- Art.7-Documenti che ne fanno parte del contratto– Osservanza delle norme
- Art.8-Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Patto di Integrità
- Art.9-Fallimento dell'appaltatore
- Art.10-Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Direttore tecnico
- Art.11-Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

CAPO 3 - ESECUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI DELL'AQ

- Art.12- Termine per l'esecuzione dei contratti
- Art.13-Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art.14-Modalità di esecuzione dei lavori, penali
- Art.15-Tipologia d'intervento e individuazione delle prestazioni - valutazione delle prestazioni per gli interventi di manutenzione "a richiesta" compresi quelli eseguiti nei giorni festivi e negli orari notturni
- Art.16-Tipologia degli interventi di manutenzione "a richiesta"
- Art. 17-Condotta dei lavori
- Art.18- Subappalto e cessione del contratto. Avvalimento

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art.19-Anticipazione
- Art.20-Modalità di contabilizzazione e di liquidazione
- Art.21- Lavori a misura e lavori in economia
- Art.22- Prezzi contrattuali – lavori imprevisti e nuovi prezzi – materiali in genere
- Art.23- Affidamento lavori extracontrattuali

CAPO 5 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art.24- Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere
- Art.25- Conto finale

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art.26-Obblighi dell'impresa in materia di sicurezza, trattamento e tutela dei lavoratori

CAPO 7 - CAUZIONI E GARANZIE

- Art.27-Cauzione definitiva
- Art.28-Polizze assicurative obbligatorie a carico dell'aggiudicatario

CAPO 8 - NORME FINALI

- Art.29-Risoluzione dell'accordo quadro – clausola risolutiva espressa diritto di recesso
- Art.30-Definizione delle controversie
- Art.31-Danni occorsi durante l'esecuzione dei lavori
- Art.32-Obblighi ed oneri diversi a carico dell'impresa
- Art.33-Responsabilità dell'impresa
- Art.34-Rispetto ambientale
- Art.35-Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
- Art.36-Custodia del cantiere
- Art.37-Cartello di cantiere
- Art.38-Spese contrattuali, imposte, tasse
- Art.39-Normativa antimafia
- Art.40-Osservanza di leggi e regolamenti

CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Premessa e durata dell'Accordo Quadro

1. L'accordo quadro intende assicurare un adeguato sistema di mantenimento in efficienza degli edifici in dotazione all'Ateneo presso la Cittadella universitaria di Monserrato, mediante stipula con 1 (un) Operatore Economico, di un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori di minuta manutenzione edile ed impiantistica (eccettuata quella già coperta dal contratto SIE3-Consip) che si renderanno necessari nell'arco di **quattro anni** a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo, salvo l'esercizio della facoltà di proroga da parte dell'Università committente, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell'Amministrazione.
2. Il presente Capitolato Speciale detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto e di quelle relative ai singoli contratti applicativi per l'affidamento degli interventi di manutenzione.

Art. 1 - Oggetto e definizione dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro in questione è regolato dall'art. 54 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice), dal presente Capitolato speciale, dal Prezzario dei lavori pubblici adottato dalla Regione Sardegna per l'anno 2019 e all'ulteriore vigente normativa in materia.
2. I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità degli immobili universitari.
3. Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro, in seguito alle necessità specifiche della Stazione Appaltante, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal R.U.P. o dal D.L., resi dall'impresa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura, predisposti con dettaglio adeguato alla natura ed alle caratteristiche delle opere da eseguire.
4. I preventivi di cui al comma precedente sono predisposti dall'operatore economico aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L., secondo il livello di definizione all'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.
5. Gli interventi, che possono interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari della stazione appaltante relativo alla manutenzione o a categorie di lavoro analoghe, richiedono l'opera di maestranze specializzate e generiche e l'impiego di attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.
6. Gli interventi devono essere eseguiti dall'impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. o dal D.L., nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.
7. L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori richiesti, urgenti e non urgenti, anche di piccolissima entità, si procederà alla stipula di singoli contratti applicativi che raggrupperanno uno o più "ordini d'intervento" emessi dalla Direzione Lavori.
8. Il presente Accordo Quadro avrà pertanto come oggetto d'intervento gli immobili di competenza manutentiva della Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti dell'Ateneo.
9. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili universitari che dovessero entrare a far parte della dotazione dell'Università committente nella Cittadella di Monserrato, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l'Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

10. In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

11. L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Art.2 - Ammontare dell'Accordo Quadro

1. L'importo dell'accordo quadro posto a base della procedura di affidamento è di € **2.000.000,00 (duemilioni)**, di cui € **40.000,00**, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%. L'incidenza del costo per la manodopera (Art. 23, comma. 16, del Codice) è pari a € **600.000,00**.

Art.3 –Stipula del contratto di Accordo Quadro

1 L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione da parte della Stazione Appaltante, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'aggiudicazione di contratti successivi, “discendenti” o “applicativi”. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà pertanto alla Stazione Appaltante la formulazione di una serie di contratti esecutivi con l'affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta.

2 Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

3 Per “durata” dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può aggiudicare contratti applicativi.

Art. 4 - Categorie dei lavori e norme di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato “A” al predetto decreto, i lavori del presente accordo quadro, di complessivo importo pari a € 2.000.000,00 compresi € 40.000,00 per oneri della sicurezza), sono classificati nella categoria prevalente OG1 per € 1.740.000,00 e nella categoria secondaria OG11, per € 260.000,00.

Art.5 - Descrizione sommaria delle opere

1. Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:

a) Demolizioni e rimozioni

Limitatamente alle demolizioni di pareti, sanitari, impianti, coperture, pavimenti e rivestimenti, intonaci, compresa la rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;

b) Opere per ripristini e consolidamento statico

Limitatamente a modesti interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti adeguamenti;

c) Opere murarie, controsoffitti, pareti divisorie e protezioni antincendio

Limitatamente a modesti interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti adeguamenti, compreso il rifacimento o la costruzione di nuove pareti sia in muratura che con utilizzo di cartongesso;

d) Tetti, manti di copertura e opere da lattoniere; Impermeabilizzazioni

Limitatamente alla riparazione e manutenzione delle coperture, delle relative impermeabilizzazioni e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;

e) Intonaci

Relativamente a lavori di intonacatura;

f) Riparazione di porte e infissi

Limitatamente a modesti interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti adeguamenti per il ripristino di infissi in legno o metallo oltre a lavori di falegnameria e ferramenta;

g) Opere di sottofondo; Pavimenti; Opere con marmi, pietre e pietre ricomposte; Sistemazioni esterne

Limitatamente a modesti interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti adeguamenti, compreso rifacimento o costruzione di nuovi massetti, ripristino pavimentazioni e opere complementari

h) Rivestimenti

Limitatamente a modesti interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti adeguamenti, relativamente al rivestimento di pareti e opere complementari

i) Opere da pittore; Opere in vetro

Relativamente alla tinteggiatura e posa in opera di vetrate

j) Riparazione e manutenzione di impianti

Relativamente a impianti idrico-sanitari, impianti elettrici, impianti di riscaldamento e condizionamento.

2. Sulla base dell'esperienza maturata nella conduzione dei precedenti appalti di manutenzione, e in ragione delle risorse disponibili nel presente Accordo Quadro, codesta Direzione valuta che per far fronte alle su indicate lavorazioni l'impresa dovrà garantire la presenza di una squadra "tipo" composta da due muratori qualificati, un idraulico, un elettricista e due operai comuni; all'interno delle figure su esposte dovrà essere individuata formalmente dall'Impresa la figura di un "capo squadra" che svolga le funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori in cantiere sulla base delle indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.

L'impresa dovrà inoltre individuare una figura tecnica specializzata (Geometra, Perito edile/industriale, Ingegnere, Architetto etc.) che dovrà recepire le indicazioni tecniche impartite dalla Direzione Lavori per gestire e coordinare approvvigionamenti e lavori e redigere i documenti relativi alla misurazione e rendicontazione dei lavori che, in contraddittorio, verranno contabilizzati dalla DL.

2. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere ulteriori opere non espressamente richiamate nell'elenco di cui sopra, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

3. Tali lavorazioni, richieste nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, faranno in ogni caso riferimento al prezzario posto a base di gara.

4. La suddetta manutenzione comprende oltre alla mano d'opera specializzata, anche il nolo e la fornitura di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione dei lavori.

5. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati mediante singoli "ordini d'intervento", fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere l'importo contrattuale nei limiti di un quinto dell'importo di affidamento e l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

1. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto– Osservanza delle norme

1 Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nelle norme non abrogate, per quanto non previsto o diversamente disciplinato dal presente Capitolato speciale d'appalto;
- b. il presente Capitolato Speciale;
- c. l'offerta dell'Impresa;
- d. l'elenco-prezzi della Regione Sardegna 2019 (analizzato);

2. L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi delle norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa;

3. L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle singole prestazioni appaltate, ove necessario ai sensi della vigente legislazione:

- a. il piano operativo di sicurezza, a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo, vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
- b. il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento;
- c. elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- d. dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'accordo quadro;
- e. quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.

4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici
- b. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i;
- c. il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145 del 19.04.2000, nel seguito denominato Capitolato Generale, per la parte applicabile.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi, alle norme CEI, U.N.I.,

5. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e s.m.i riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo quadro – Patto di integrità

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente articolato.

2. Il contraente dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa all'accordo quadro, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, nei limiti della più precisa individuazione delle prestazioni da

definirsi con appositi contratti applicativi, ivi compresi gli oneri derivanti dalla esecuzione delle prestazioni in ambienti occupati, la cui attività dovrà essere sempre assicurata. Inoltre dà atto, senza riserva alcuna, del potersi compiere dell'accordo quadro alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente Capitolato.

3. La partecipazione al presente accordo quadro comporta l'accettazione e l'assoggettamento alle clausole contenute nel Patto di integrità adottato dall'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Direttore tecnico

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2 Per la direzione del cantiere l'appaltatore, nomina un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che dovrà essere formalmente approvato dalla Stazione Appaltante, che lo rappresenti nei confronti del Direttore dei lavori e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all'Aggiudicatario, nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e l'operato delle maestranze stesse. L'Appaltatore dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza, dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal Direttore dei lavori. Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del Direttore dei lavori; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell'Appaltatore.

3. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio o del direttore tecnico deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, connessi alla stipula dei contratti applicativi, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, e l'eventuale sostituzione, il luogo della loro provenienza, si rinvia all'art. 101 del codice, nonché alle linee guida sulle funzioni del Direttore dei Lavori del 29.06.2016, Parte IV attività di controllo.

CAPO 3 - ESECUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI DELL'A.Q.

Art. 12 – Termine per l'esecuzione dei contratti

1. Il termine per l'esecuzione degli interventi manutentivi sarà indicato in ciascun contratto applicativo dell'accordo quadro in relazione alla tipologia e alla complessità dell'intervento stesso.
2. L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.
3. Al termine dei lavori la D.L. procederà ai necessari riscontri e, nel caso di esito positivo, si farà luogo al verbale di regolare esecuzione.

Art. 13 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori oggetto di apposito contratto applicativo, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento e nell'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione di opere di fondazione, strutturali e impiantistiche, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 14, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 14 - Modalità' di esecuzione dei lavori, penali

1. In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:
 - a. particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
 - b. la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
 - c. la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.
2. L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

3. Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione via email o telefono, ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati, in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi, e computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate al successivo art.15.
4. Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli "Ordini d'Intervento", cumulati tra loro, si verifichino per più di tre volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza, con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.
5. Per la preventivazione degli interventi di manutenzione "a richiesta", le penali saranno fissate nella relativa richiesta di preventivo in misura di 50,00 euro (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato nella richiesta di preventivo;
6. Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione "a richiesta" le penali verranno fissate nel relativo "ordine di intervento" in una somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine fissato nell'ordine medesimo.
7. Tali penali saranno trattenute senza altra formalità o diffida, sul primo mandato utile di pagamento spettante all'affidatario.
8. E' fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di far valere la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

Art.15 - Tipologia d'intervento e individuazione delle prestazioni - valutazione delle prestazioni per gli interventi di manutenzione "a richiesta" compresi quelli eseguiti nei giorni festivi e negli orari notturni

1. Gli interventi di manutenzione "a richiesta" verranno effettuati, mediante contratti applicativi, che perlopiù saranno perfezionati attraverso Ordini di lavoro, redatti dal Direttore dei lavori.
2. L'Appaltatore si impegna unilateralmente per tutta la durata dell'Accordo Quadro a redigere "a richiesta" la preventivazione degli interventi e a sottoscrivere i singoli contratti applicativi per l'esecuzione dei relativi lavori.
3. I preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nell'elenco prezzi, ribassate della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. Solo in mancanza di prezzi adeguati alle lavorazioni occorrenti l'Appaltatore potrà ricorrere alla formulazione di "nuovi prezzi" secondo quanto dettagliato nel successivo art. 23. I preventivi potranno contenere anche lavorazioni da valutare con il sistema dei lavori "in economia" di cui al successivo art. 22.
4. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo termine all'Appaltatore per l'adeguamento e/o il completamento dello stesso, secondo le indicazioni della DL.
5. Sulla base del preventivo redatto dall'Appaltatore ovvero, qualora necessario, sulla base di un apposito progetto fatto predisporre e approvato dalla Stazione Appaltante, si procederà al perfezionamento del contratto applicativo che sarà previamente sottoscritto dalla Stazione Appaltante e che l'Appaltatore dovrà restituire firmato per accettazione.
6. La firma da parte dell'Appaltatore potrà essere apposta dal legale rappresentante dello stesso o da altri soggetti a ciò espressamente delegati con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La sottoscrizione dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna della proposta di contratto applicativo all'appaltatore, con contestuale trasmissione alla DL del documento firmato.
7. I contratti applicativi saranno perlopiù di importo singolo non inferiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro. In essi saranno, di norma, indicati: l'oggetto dell'intervento, l'ammontare, la data di consegna lavori, il termine di esecuzione, le relative penali e le modalità di compenso dell'intervento, nonché il CIG da riportare nella fatturazione. Ai predetti contratti sarà allegato il POS fornito dall'Appaltatore riguardante lo specifico intervento ovvero, nel caso di applicazione della disciplina di cui all'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto medesimo.

8. Gli interventi manutentivi dovranno essere effettuati-secondo quanto di seguito specificato:

Priorità “01”: in emergenza – **lavoro immediato:** affidato tramite comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica o comunicazione telefonica o verbale in loco, e successivamente confermato con “Ordine d’intervento/lavoro” sottoscritto dal DL; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

Priorità “02”: programmato – **lavoro programmato:** effettuato sulla base di espresso “Ordine d’intervento/lavoro” sottoscritto preventivamente dal D.L. e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l’Impresa, i tempi e i modi di esecuzione dei vari interventi richiesti.

9. L’Impresa dovrà:

Istituire nel territorio di Cagliari, oltre che nel luogo della Sede dell’impresa, un ufficio-recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione di "ordini" durante le ore lavorative, nonché provvisto di segreteria telefonica, funzionante per le tutte le restanti ore (compreso domenicali e festivi);

Indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti e indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante;

10. L’Impresa si obbliga a fornire il personale, in qualunque momento al di fuori dell'orario ordinario, e, quindi, anche in giorno festivo e/o in orario notturno, per eseguire riparazioni urgenti, su richiesta di un responsabile della Stazione Appaltante; a tale scopo dovranno essere forniti i recapiti del personale prescelto per gli interventi urgenti con reperibilità 24 ore su 24. Il personale reperibile dovrà essere sul luogo dell'intervento entro 60 minuti dalla chiamata. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l’applicazione delle penali secondo quanto previsto all’apposito articolo del presente capitolato. Per questa tipologia di interventi è prevista la seguente maggiorazione del corrispettivo:

a) lavoro notturno straordinario h 22.00 – 06.00: 40%;

b) lavoro straordinario diurno (es. sabato): 35%;

c) lavoro festivo diurno: 45%

d) lavoro festivo in orario notturno: 50%.

Art.16 - Tipologia degli interventi di manutenzione “a richiesta”

1. Al termine di ogni intervento di manutenzione “a richiesta”, d’importo singolo inferiore a € 5.000,00, verrà redatta dall’Appaltatore una “Dichiarazione di ultimazione d’intervento”, nella quale verrà comunicata alla D.L., la data di avvenuta ultimazione dell’intervento stesso.

2. La D.L. provvederà a sottoscrivere tale elaborato e a restituirlo all’Appaltatore, certificando in tal modo la conclusione, la rispondenza delle prestazioni a quanto richiesto nell’ “Ordine d’intervento” ed indicando l’importo da liquidare al netto delle eventuali penali applicate. La sottoscrizione di tale documento da parte della D.L. avrà valenza di “certificato di ultimazione lavori” rispetto al singolo intervento eseguito.

3. Eventuali riserve da parte dell’Appaltatore dovranno essere trascritte, a pena di decadenza, sul “registro di contabilità” e specificate entro 15 giorni.

4. Gli interventi “minimali”, di norma di importo fino a € 1.000,00 potranno essere commissionati tramite posta elettronica, o con ordine di lavoro consegnato a mani dalla DL, senza l’acquisizione del preventivo.

5. Per gli interventi di importo stimato pari o superiore a € 5.000,00 euro dovranno essere redatti dall’Appaltatore appositi preventivi di spesa, opportunamente vistati dal D.L. prima della loro esecuzione. In casi particolari, valutati in via esclusiva dalla D.L., i preventivi di spesa potranno essere redatti anche dalla DL stessa. Tali preventivi dovranno essere formulati utilizzando i prezzi contenuti nel Prezzario RAS vigente (analizzato). In tali casi dopo la presentazione della

“Dichiarazione di ultimazione d'intervento” da parte dell'Appaltatore, la DL provvederà alla redazione di apposito “Certificato di ultimazione dei lavori” che attesti la conclusione e la regolare esecuzione delle prestazioni indicate nel contratto applicativo ed indichi l'importo da liquidare al netto delle eventuali penali applicate.

6. Eventuali riserve da parte dell'Appaltatore dovranno essere trascritte, a pena di decadenza, sul “registro di contabilità” e specificate entro 15 giorni.

Art. 17 - Condotta dei lavori

1. L'aggiudicatario dovrà organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

2. L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa, in particolare:

a. dovrà eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante;

b. dovrà gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, via email, via pec), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:

i. ai richiedenti;

ii. agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;

iii. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;

iv. all'oggetto degli interventi;

c. dovrà eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;

d. dovrà elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;

e. potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge (DM 37/08 e s.m.i.) e, pertanto, abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso per interventi di natura impiantistica;

f. dovrà curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante;

g. dovrà nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori;

h. dovrà mantenere la disciplina nei siti ove si svolgono i lavori (aree di cantiere) ed avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

3. L'Impresa dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.

4. L'Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

5. L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente e autonomamente alla esecuzione o al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

Art.18 - Subappalto e cessione del contratto. Avvalimento

1. Il subappalto è consentito nei limiti di legge all'appaltatore che abbia indicato in offerta i lavori o le parti di essi che si intendono subappaltare, a favore di soggetti che non abbiano partecipato alla procedura d'affidamento.
2. Nel caso di raggruppamenti di imprese, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo al raggruppamento sub-affidatario, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di essa).
3. Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà inoltrare istanza di autorizzazione al subappalto, in bollo da € 16,00, indirizzata alla Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture dell'Università.
4. L'istanza, che dovrà recare nell'oggetto "istanza di subappalto nei lavori di" dovrà essere indirizzata alla Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture e potrà essere recapitata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.unica.it oppure in cartaceo all'Ufficio Protocollo dell'Università, in Via Università, 40 - 09124 Cagliari.
5. Per poter validamente stipulare il contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà altresì, unitamente all'istanza di subappalto o con successiva trasmissione, depositare il contratto di subappalto, in originale o in copia autentica e presentare la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del Codice) e economico-tecnico-professionale (Categoria SOA o requisiti art. 90 del Regolamento) in capo al subappaltatore.
6. Detto deposito dovrà avvenire almeno venti giorni precedenti l'ipotizzato inizio della sua esecuzione.
7. Il contratto di subappalto deve indicare l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Quest'ultimo deve corrispondere al corrispettivo previsto nel contratto d'appalto per le prestazioni subappaltate, salvo l'eventuale ribasso praticato dal subappaltatore, che in ogni caso non può essere superiore al 20% dei corrispondenti prezzi di aggiudicazione. Il contratto di subappalto deve contenere la clausola della condizione sospensiva dell'avvenuta autorizzazione da parte della Stazione appaltante o del perfezionamento del relativo silenzio assenso.
8. Dalla data di trasmissione del contratto corredato della documentazione sopraindicata, il competente ufficio avvierà le verifiche dei requisiti dichiarati e laddove risultino soddisfatte le prescrizioni di legge, rilascerà autorizzazione entro il termine di 30 giorni, salvi ulteriori 30 giorni nel caso di proroga per giustificati motivi. Nel caso di decorrenza dei suddetti termini senza che sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio, qualora siano effettivamente sussistenti i requisiti prescritti dalla legge, si perfeziona il silenzio assenso.
9. Il contratto di subappalto deve contenere la clausola della condizione sospensiva dell'avvenuta autorizzazione da parte della Stazione appaltante.
10. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 136/2010, nel contratto di subappalto devono inoltre essere specificamente inserite a pena di nullità le seguenti clausole:
"Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione alla competente autorità di controllo.
11. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
12. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

13. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Tutti i sub contratti afferenti all'appalto devono contenere il CIG assegnato all'appalto e osservare le norme sulla tracciabilità sopraindicate.

14. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore.

Al di fuori dei casi sopraindicati il corrispettivo per le prestazioni eseguite dal subappaltatore sarà liquidato dall'appaltatore.

15. È vietata la cessione sotto qualsiasi forma, anche parziale, del contratto.

L'avvalimento non è ammesso giustamente il disposto dell'art. 89, comma 11, del Codice.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione

1. All'appaltatore sarà corrisposta un'anticipazione del 20% sull'importo annuale stimato dell'AQ. A tal fine dovrà essere presentata idonea polizza assicurativa.

Art. 20 - Modalità di contabilizzazione e di liquidazione

1. La Stazione Appaltante disporrà i pagamenti delle prestazioni eseguite in base a regolari "*stati di avanzamento*" (S.A.L.) riepilogativi, da emettersi ogni qualvolta si raggiunga l'importo di € 100.000,00 (centomila/00) al netto delle ritenute di garanzia.

2. In ciascun SAL dovrà essere specificato il corrispettivo dei singoli interventi di manutenzione "a richiesta" per i quali, sia stata certificata dalla D.L. l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione.

3. In occasione dei pagamenti, comunque disposti, saranno riconosciuti gli oneri di sicurezza.

4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale.

5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori; lo stesso deve riportare l'indicazione "*lavori a tutto il ...*" e la data di chiusura, ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 6, il R.U.P. previa presentazione di regolare fattura fiscale in forma elettronica, emette, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l'indicazione della data di emissione.

7. Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della fattura attraverso la piattaforma del sistema di interscambio prevista per la pubblica amministrazione.

8. Il pagamento delle fatture avverrà in forma elettronica, conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della stazione appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

9. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro non è in nessun caso vincolante per la Stazione Appaltante, che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente ordinati dal D.L. in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto degli immobili universitari, regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza dell'A.Q.

10. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della Stazione Appaltante, che non sarà tenuta a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

11. I lavori di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro saranno remunerati di norma a misura, in base all'elenco prezzi ribassato secondo il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico per l'aggiudicazione della procedura di gara, salvi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

12. I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:

a. circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale imposta di consumo se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant'altro), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant'altro;

c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

e. tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell'Accordo Quadro.

13. Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla normativa sugli appalti e, in particolare, dal Codice, dal Regolamento e dal Capitolato Generale, per la parte vigente.

14. Il RUP, di concerto con la DL, fornirà indicazioni operative all'Impresa per la gestione dei reports sui lavori eseguiti che includano informazioni su misurazione e rendicontazione degli stessi, al fine di avere un aggiornamento costante sull'andamento dei lavori; a tal fine l'Impresa dovrà comunicare il nominativo della persona deputata a tale funzione.

Art.21 – Lavori a misura e lavori in economia

1. I lavori di manutenzione a richiesta saranno compensati, secondo quanto indicato nel relativo contratto applicativo, come segue:

a) “a misura”, con le quotazioni riportate nell'elenco prezzi e, in mancanza, con gli eventuali “nuovi prezzi”, da determinarsi sulla base di quanto previsto dal Regolamento di cui al Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» I nuovi prezzi si intenderanno approvati con la sottoscrizione del contratto applicativo.

b) con il sistema dei lavori “in economia”, quando la valutazione “a misura” non risulti possibile o adeguata a giudizio della DL. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati separatamente e non sono soggetti a ribasso. Le prestazioni in economia potranno essere eseguite soltanto per esigenze eccezionali e solo nei limiti degli ordini impartiti e delle autorizzazioni concesse di volta in volta dal Responsabile del procedimento. Per le prestazioni in economia gli operai messi a disposizione

dall'appaltatore dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature e mezzi. Le macchine gli attrezzi ed i mezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 22 - Prezzi contrattuali – lavori imprevisti e nuovi prezzi – materiali in genere

1. Per la valutazione dei lavori “a misura” le tariffe dei prezzi per opere edili e per opere impiantistiche sono da riferirsi a:

a) Prezziario Regionale RAS 2019 analizzato: reperibile al seguente link:
<http://www.regione.sardegna.it/prezzario/>

b) Nuovi prezzi.

2. Al prezzario e ai nuovi prezzi di cui al comma precedente sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

3. I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

4. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

5. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato Speciale ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

6. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'Impresa. I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, salvo insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

7. Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 23 - Affidamento lavori extracontrattuali

1. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà, in presenza dei presupposti di legge, di estendere l'importo contrattuale, nei limiti di un quinto dell'importo di affidamento e l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nel contratto principale.

2. Le modifiche del contratto restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 106 del Codice.

3. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra ditta appaltatrice, lavori di qualsiasi natura afferenti ad uno o più immobili di cui al presente capitolato senza che la ditta appaltatrice della manutenzione possa sollevare eccezioni alcuna né vantare compenso aggiuntivo di qualsiasi sorta.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 24 - Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere

1. Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione, gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento della loro conformità a quanto previsto nei relativi contratti applicativi.

2. Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall'articolo 14 del presente Capitolato Speciale, in caso di ritardo.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall'Impresa, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dal precedente comma.

4. L'Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.

Art.25 - Conto finale

1. Entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro, il Direttore dei lavori provvederà a verificare che tutti gli interventi di manutenzione a richiesta siano conclusi e provvederà a redigere il conto finale. Lo stesso deve riportare l'indicazione "*lavori a tutto il ...*" e la data di chiusura, dove verranno riepilogati tutti gli interventi eseguiti dall'Appaltatore; il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori ed è trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui definitiva liquidazione ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di ultimazione e alle condizioni di cui al comma 4.

2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro un termine non superiore a 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande eventualmente già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3 La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando può essere pagata, dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4 Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dei lavori eseguiti ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio alle seguenti condizioni:

a. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni (periodo occorrente all'assunzione del carattere di definitività del collaudo);

b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c. la garanzia deve essere prestata costituita da fideiussione rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6 La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo progressivo degli interventi realizzati nell'Accordo Quadro, sono subordinati all'acquisizione da parte della stazione appaltante, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di Legge. Qualora dai DURC dovessero emergere situazioni di irregolarità, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice.

7 L'impresa dovrà fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria per la contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro come previsto dal Regolamento, senza onere e spesa a carico dell'Università.

8 Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

9 L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 26- Obblighi dell'impresa in materia di sicurezza, trattamento e tutela dei lavoratori

1. Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'aggiudicatario è, altresì, tenuta a:

a. ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.

Si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, a:

b. utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione dei lavori;

c. fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;

d. controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;

e predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;

f. mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell'ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi;

g. raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;

h. scambiare, ove necessario, le informazioni con il Soggetto Responsabile della struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;

i. portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;

j. disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;

k. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;

l. richiedere, ove necessario, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Soggetto Responsabile della struttura interessata dai lavori, prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;

m. richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà della Stazione Appaltante;

n. garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante;

o. attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;

p. osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;

q. adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

r. fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

s. utilizzare, per i lavori personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

2. L'impresa si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato;

3. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. - I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. -. L'impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

4. L'impresa non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori all'infuori dell'orario normale — come pure nei giorni festivi; se, a richiesta dell'impresa medesima, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'impresa non avrà diritto alle maggiorazioni previste nell'art. 15, comma 13, del presente capitolato.

CAPO 7 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27 - Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva, prescritta dall'art.103 del Codice, deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

2. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle disposizioni di legge non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

3. La garanzia definitiva dovrà prevedere:

a. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;

b. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

c. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

5. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 c. 5 del Codice.

Art. 28 - Polizze assicurative obbligatorie a carico dell'aggiudicatario

1. L'Aggiudicatario assume su di sé ogni responsabilità connessa con l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e, in particolare, con la conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti oggetto di lavori ed è pertanto tenuto all'osservanza di tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti in materia.

2. Ai sensi dell'articolo 103 c. 7 del Codice, l'aggiudicatario dell'Accordo quadro è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a l'importo contrattuale oltre l'IVA di legge, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
3. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
4. La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

CAPO 8 - NORME FINALI

Art. 29 - Risoluzione dell'accordo quadro – clausola risolutiva espressa diritto di recesso

1. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 Codice.
2. L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "*ipso iure*", dietro semplice dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- a. per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
 - b. quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
 - c. quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d. quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
 - e. per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il consenso della Stazione Appaltante;
 - f. per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
 - g. per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
 - h. per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
 - i. per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle garanzie previste nel presente Capitolato Speciale;
 - l. qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo.
3. L'Appaltatore, a seguito della risoluzione, non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta, ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per sopperire alle deficienze riscontrate e salvo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

4. La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del Codice.
5. L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori già ordinati alla data in cui è dichiarata.

Art.30 - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e la Impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi dell'art. 205 del Codice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. E' competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.

Art.31 - Danni occorsi durante l'esecuzione dei lavori

1. L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.
2. L'Impresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

Art. 32 - Obblighi ed oneri diversi a carico dell'impresa

1. L'Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nel prezzo annesso al presente Capitolato Speciale, nonché nell'offerta da essa presentata, dovrà:
 - a. collaborare con i tecnici della Stazione Appaltante sia nelle verifiche che nella compilazione dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
 - b. espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant'altro sia necessario per l'esecuzione ed il completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali contravvenzioni, comprese quelle per l'eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi onere e/o responsabilità a suo carico;
 - c. eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;
 - d. mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
 - e. permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nel contratto o esclusi dal presente Capitolato, che la Stazione Appaltante abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
 - f. pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'Impresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la Stazione Appaltante;
 - g. osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;
 - h. procedere alla discarica e/o provvedere all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
 - i. provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
 - j. realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Art. 33 - Responsabilità dell'impresa

1. L'Impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.
2. È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.
3. L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.
4. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
5. Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Stazione Appaltante.
6. Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.
7. Entro i 3 giorni precedenti l'inizio dei singoli interventi, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
8. L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.
9. Entro i 3 giorni precedenti l'avvio dei singoli interventi, l'Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.
10. Più in generale, l'Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Art. 34 - Rispetto ambientale

1. Al fine di ridurre i fattori di nocimento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, l'Impresa aggiudicataria, dovrà osservare le seguenti prescrizioni, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza:
 - i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative; nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze;
 - il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta;
 - le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo;
 - L'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato;

- i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatori, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia;
- i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Art. 35 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà rispettare le disposizioni vigenti relative al materiale di risulta e ai rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.

Art. 36 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna degli stessi da parte della Stazione appaltante.

Art. 37 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore, all'occorrenza, su richiesta della D.L., dovrà predisporre ed esporre nel luogo oggetto delle singole prestazioni, almeno un cartello indicatore, con le dimensioni indicate dalla D.L..

Art. 38 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali di cui all'art. 8 del Capitolato generale (D.M. 145/2000);
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali, diversi dalla stazione appaltante o alla stessa riconducibili, (permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 39 - Normativa antimafia

1. L'affidamento del contratto oggetto del presente Capitolato è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Art. 40 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.